


Civile Ord. Sez. 1 Num. 20477 Anno 2026  
Presidente: FERRO MASSIMO  
Relatore: AMATORE ROBERTO  
Data pubblicazione: 17/06/2026



### **ORDINANZA**

sul ricorso n. 26179/2025 r.g. proposto da:

Borzacchi Sergio, C.F. BRZSRG58L19D024E, Borzacchi Roberto, C.F. BRZRRT55D24D024F e Borzacchi Massimo, C.F. BRZMSM65P16D024A, rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini (c.f.: VNTNBR70E05C773J - Pec: norberto.ventolini@registerpec.it) giusta procura alle liti in calce al ricorso, con domicilio eletto presso la pec/domicilio digitale del difensore.

- **ricorrenti** -

### **contro**

Avv. Andrea NOCERA (C.F. NCRNDR82R14C773J), con studio in Santa Marinella alla Via Valdambriani, 24/H, nella sua qualità di Commissario Giudiziale nella procedura di concordato minore P.U. n. 4-1/2025, rappresentato e difeso dall'Avv. Enza INTOCCIA (C.F. NTCNZE64L47L418M) giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerveteri, alla Via Ceretana, nr. 41.

- **controricorrente** -

avverso il decreto di liquidazione emesso in data 7.10.2025 dal giudice delegato in favore del Commissario Giudiziale nella procedura di concordato minore PU 1/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2026 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con istanza presentata il 20.09.2025 l'avv. Andrea Nocera domandava la liquidazione del compenso per l'attività eseguita quale commissario giudiziale con funzioni di OCC nell'ambito del P.U. n. 20 - 1/2025 concernente la domanda ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. presentata da Massimo Borzacchi, Roberto Borzacchi e Sergio Borzacchi.

2. Con decreto del 14.04.2025 il Giudice delegato aveva infatti disposto l'apertura del procedimento di concordato ex artt. 74 e segg. c.c.i.i. e nominato l'avv. Andrea Nocera commissario giudiziale con funzioni di OCC.

3. Con nota presentata il 28.06.2025 l'avv. Andrea Nocera - nella qualità di commissario giudiziale con funzioni di OCC - aveva prodotto la relazione sull'esito del voto dei creditori e aveva dato riscontro alle osservazioni fatte pervenire dai creditori sulla proposta di concordato minore.

4. Con decreto del 07.08.2025 il Tribunale di Civitavecchia - in ragione dell'esito negativo del voto e delle osservazioni presentate dai creditori - aveva respinto la domanda di omologa della proposta di concordato minore.

4.1 Tanto premesso, il giudice monocratico ha osservato, nel provvedimento di liquidazione, che: - la disposizione ex art. 78, secondo comma bis, c.c.i.i. individua i casi nei quali il Giudice - nelle procedure di concordato minore - può nominare un commissario giudiziale precisando che quest'ultimo dal quel momento svolge le funzioni di OCC in sostituzione del gestore della crisi; - la disposizione ex art. 81, quarto comma, c.c.i.i. disciplina il procedimento di liquidazione del compenso del gestore della crisi nella fase esecutiva del concordato minore omologato, mentre nulla è previsto per il caso di diniego dell'omologa; - detta lacuna deve essere colmata relativamente alla

determinazione del compenso del commissario giudiziale nella fase anteriore all'omologa del concordato minore, considerando: – che si tratta di organo di nomina giudiziale e che al potere di nomina viene normalmente associato quello di liquidazione del compenso, siccome ricavabile, per il commissario giudiziale del concordato preventivo in ragione della disposizione ex art. 92, secondo comma, c.c.i.i. e per il curatore della liquidazione giudiziale nella disposizione ex art. 137 c.c.i.i.; – che non è estensibile al commissario giudiziale del concordato minore la procedura di formazione dell'accordo sul compenso prevista, per il gestore della crisi nominato dall'OCC, dalla disposizione ex art. 10 DM 202 del 2014; – che dunque in caso di diniego dell'omologa del concordato minore - dovendo ritenersi cessato l'incarico del commissario giudiziale e non esistendo accordo fra quest'ultimo e il proponente - la determinazione è rimessa al Giudice del procedimento; – che tanto può desumersi anche dalla disposizione ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 che - in linea generale e quale che sia l'esito del procedimento - attribuisce al "magistrato che procede" la competenza a liquidare le spettanze del proprio ausiliario.

4.2 Il Giudice monocratico ha altresì rilevato che: - per quanto concerne i parametri per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, essi vanno determinati - per analogia - con il DM 202 del 2014 svolgendo il commissario giudiziale - a partire dalla nomina - funzioni sostitutive del gestore della crisi; - il compenso deve essere determinato: – tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione; – secondo le percentuali di cui al DM 30 del 2012 ridotte in misura compresa tra il 15% e il 40% in ragione del DM 2002 del 2014; – applicando, a fronte del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, le percentuali di detto DM non sull'attivo realizzato bensì su quello inventariato, indipendentemente dalla circostanza che il procedimento di sovraindebitamento preveda o meno forme di liquidazione dell'attivo e tenuto

conto degli specifici compiti di vigilanza che il commissario giudiziale è in ogni caso tenuto a svolgere (Cass. 06.06.2023 n. 15790); tanto più è nei procedimenti che si arrestano anticipatamente e non prevedano una fase esecutiva che il compenso così determinato deve tener conto di tale circostanza.

4.3 Il Giudice liquidava pertanto all'avv. Andrea Nocera Euro 12.179,08 per la proposta di concordato minore di Massimo Borzacchi, Euro 8.104,39 per la proposta di concordato minore di Roberto Borzacchi ed Euro 10.838,34 per la proposta di concordato minore di Sergio Borzacchi, ponendo gli importi a carico del proponente.

5. Il decreto di liquidazione dei compensi datato 7.10.2025 è stato impugnato da Borzacchi Sergio, Borzacchi Roberto e Borzacchi Massimo con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l'Avv. Andrea NOCERA ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea interpretazione di una norma di diritto ex art. 360 comma I n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 16 del D.M. 202/2014.

1.1 Sostengono i ricorrenti che la decisione impugnata sarebbe erronea sotto un duplice punto di vista. In primo luogo, in ordine alla determinazione dei compensi previsti in tema di procedure di sovraindebitamento, come oggi confluite nel CCII, troverebbe espressa applicazione il D.M. 202/2014, quale disciplina autonoma rubricata "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 legge 27 gennaio 2012, n. 3", come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il richiamo al D.m. 25.01.2012, n. 30 solo in ordine all'art. 1, ovvero per le percentuali applicabili.

1.2 Si sostiene che l'art. 16 del D.m. 202/2014 detta una disciplina specifica in ordine ai criteri di determinazione del compenso, prevedendo che: "Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

1.3 Secondo i ricorrenti, in mancanza di liquidazione dei beni, il concetto di attivo risultante dall'accordo o dal piano non potrebbe che riferirsi alla somma messa a disposizione dei creditori, derivante, in questa tipologia di concordato minore, dai flussi di cassa, ovvero dal reddito disponibile dei debitori proponenti detratte le necessarie spese di sostentamento. Aggiungono che la scelta terminologica utilizzata dal legislatore non sarebbe casuale. L'espressione "attivo risultante dal piano" non potrebbe che riferirsi al valore delle utilità che il piano stesso mette concretamente a disposizione dei creditori, e non al valore meramente statico e patrimoniale di beni che, per definizione, non vengono liquidati e non concorrono al soddisfacimento del ceto creditorio. Se il legislatore avesse voluto riferirsi al patrimonio del debitore, avrebbe utilizzato la dicitura "attivo inventariato", come fatto in altre normative.

1.4 La correttezza di tale interpretazione troverebbe una conferma inequivocabile nel comma 5 dello stesso art. 16, che funge da norma di chiusura del sistema. Tale disposizione fissa un tetto massimo al compenso, stabilendo che esso "non può comunque essere superiore [...] al 10% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori" per le procedure con passivo inferiore al milione di euro. Questa norma leggherebbe indissolubilmente il compenso al beneficio effettivo ricevuto dai creditori, dimostrando che l'unica interpretazione logicamente e sistematicamente

sostenibile è quella che identifica l'"attivo risultante dal piano" con le somme e i valori effettivamente offerti nel piano stesso.

1.5 Il Giudice, nel suo decreto di liquidazione, avrebbe dunque completamente omesso di considerare questa norma fondamentale, pervenendo a una liquidazione che, oltre a basarsi su un parametro errato, risulterebbe sproporzionata e potenzialmente in contrasto con il tetto legale.

1.6 Le censure proposte dalla parte ricorrente colgono nel segno, con le precisazioni qui di seguito riportate.

1.6.1 I ricorrenti censurano, invero, il decreto nella parte in cui lo stesso aveva ritenuto che, in assenza di liquidazione di beni, l'attivo da considerarsi ai sensi del calcolo fosse "l'attivo inventariato".

In assenza di una norma specifica regolatrice del compenso del commissario giudiziale, sostituitosi all'OCC (ai sensi dell'art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i.), occorre in primo luogo verificare il regime di compatibilità della normativa dettata per il concordato preventivo (contenuta nel capo III) al concordato minore, secondo il paradigma applicativo dettato, in prima regola, dal quarto comma dell'art. 74 c.i.i.i.

1.6.2 Ebbene, la disciplina del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo si fonda sull'art. 92 CCII che rinvia all'art. 137 CCII (compenso del curatore), il quale a sua volta rimanda al decreto ministeriale, oggi il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, confermando che il compenso è liquidato dal tribunale "secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia."

Sul punto va sottolineato che nel concordato minore, invece, l'art. 78, comma 2-bis CCII prevede sì la nomina del commissario giudiziale, ma non contiene un rinvio analogo ad una norma che determini le modalità del compenso. La norma in esame, invero, si limita a stabilire che il commissario giudiziale è nominato "perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC."

1.6.3 La *quaestio iuris* sottesa al motivo di ricorso in esame pone dunque il quesito relativo alla possibile applicazione, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 74, 4 comma, CCII (con il limite della compatibilità), al concordato minore della disciplina prevista per il concordato preventivo in tema di liquidazione del compenso al commissario.

Quesito la cui soluzione dipende dall'ambito di applicazione della clausola finale contenuta nell'art. 74, comma 4 CCII, in base alla quale, "per quanto non previsto nella presente sezione" (concordato minore), "si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo" (concordato preventivo), appunto "in quanto compatibili".

In realtà, l'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo al concordato minore, prevista dall'articolo 74, comma 4, CCII, è subordinata alla sussistenza di due presupposti: (i) la mancanza di una specifica disciplina nella sezione dedicata al concordato minore; e (ii) la compatibilità delle disposizioni del concordato preventivo con la disciplina e la *ratio* dell'istituto di riferimento (così, anche: Cass. 30.6.2025, n.17721; conf. Cass. 28574/2025).

Ebbene, la presenza di questo esplicito criterio regolatore supera, invero, il più generale meccanismo integrativo dell'analogia contemplato dall'art. 12, comma 2, preleggi, in base al quale, quando una controversia non può essere decisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi del comma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico e storico – il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogia iuris, attingendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico (*ex multis*, Cass. 15790/2023). Difatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento e la conseguente necessità di colmarla, ricorrendo all'applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un'associazione secondo il criterio della *eadem ratio* (Cass. 2852/2002, 9549/2025), mentre nella specie è la stessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l'istituto più affine cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni caso all'interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nel comparto di riferimento (così, espressamente: Cass. 17721/2025, *cit. supra*). Al quesito posto nell'incipit del ragionamento deve allora fornirsi risposta negativa, non essendo richiamabile, per il tramite del rinvio contenuto nell'art. 74, 4 comma, c.c.i.i., la normativa (secondaria) dettata per il

concordato preventivo per la liquidazione del compenso al commissario liquidatore.

1.6.4 In realtà, va ricordato che l'istituto del concordato minore, pur essendo stato dal legislatore delle riforme differenziato dall'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dalla l. n. 3 del 2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, e progressivamente assimilato al concordato preventivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, risulta tuttavia caratterizzato, rispetto a quest'ultimo, da una significativa semplificazione procedurale, giustificata dalla minore entità o comunque tipologia della crisi che si prefigge di regolare, quale strumento dedicato alle imprese minori, alle imprese agricole e alle start-up innovative, oltre che ai professionisti.

1.6.5 Come ben evidenziato dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta (che qui si riprende), il primo tratto della sopra evidenziata diversità risiede proprio nella netta distinzione di ruolo tra l'organo tramite il quale il debitore è tenuto a presentare la proposta di concordato minore - l'OCC - e il commissario giudiziale che deve essere necessariamente nominato nel concordato preventivo, i cui compiti e funzioni divergono notevolmente dal primo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Ed invero, nel concordato preventivo il commissario può essere nominato sin dalla fase del deposito della domanda "con riserva", per svolgere i compiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) c.c.i.i., ed è gravato da numerose e complesse funzioni lungo tutto l'iter e nelle varie fasi della procedura (v. artt. 92, 94, 95, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 114, 118, 118-bis, 119, 120).

Al contrario, nel concordato minore, il commissario giudiziale può essere nominato solo ai sensi dell'art. 78, comma 2 - bis c.c.i.i. - comma introdotto al dichiarato scopo di dare attuazione anche nel concordato minore all'art. 5, par. 3 della direttiva (UE) 2019/1023, di cui ripete sostanzialmente i casi delle corrispondenti lettere a), b) e c) - e cioè quando "a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti", o "b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2" o infine "c) la nomina è richiesta dal debitore". In realtà, la nomina del commissario nel concordato minore non determina uno

stravolgimento di ruoli, poiché, "a partire da quel momento", il commissario giudiziale dovrà semplicemente svolgere, né più né meno, "le funzioni dell'OCC", che, peraltro, avrà già provveduto a redigere la fondamentale "relazione particolareggiata" da allegare alla domanda del debitore, ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.c.i.i.

Sul punto risultano dunque condivisibili le osservazioni svolte dalla Procura generale. E cioè, i compiti del commissario giudiziale così nominato in sostituzione dell'OCC si circoscrivono, sostanzialmente, alla vigilanza sull'esecuzione del piano omologato, effettuata a cura e spese del debitore - che provvede "alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano (... ) tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il suo controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati"- dovendo egli riferire per iscritto al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione, fornire eventualmente parere sulla conformità degli atti compiuti al piano e, terminata l'esecuzione, presentare la relazione finale.

1.6.6 Sul punto, va poi evidenziato che l'esecuzione del concordato minore è affidata al debitore, non essendo nemmeno previsto che il tribunale possa "attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti", come prevede l'art. 118 comma 4 c.c.i.i. nel concordato preventivo.

1.6.7 Ne consegue che la diversità di funzioni e compiti svolti dal commissario giudiziale nel concordato preventivo e nel concordato minore esclude che debba essere necessariamente importato in quest'ultimo l'intero "statuto normativo" riservato nel primo all'organo concorsuale, specie sotto il profilo dei compensi, attraverso il paradigma applicativo declinato dall'art. 74, 4 comma, c.c.i.i. E ciò proprio in ragione della maggiore semplicità della procedura di concordato minore e dei ben più penetranti compiti svolti dal commissario giudiziale nel concordato preventivo che giustificano un differente regime sulle spese e i compensi spettanti al commissario stesso (v. Cass. 17721/2025).

1.6.8 Esclusa pertanto l'applicazione del D.M. 30/2012, applicabile per la liquidazione dei compensi nel concordato preventivo, occorre rintracciare la normativa più consona e più vicina alla figura del commissario giudiziale nel concordato minore per la liquidazione dei suoi compensi.

Ritiene la Corte che la liquidazione del compenso del commissario giudiziale nominato ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis c.c.i.i. debba comunque essere determinata secondo i parametri dell'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014, ove i riferimenti sono al compenso dell'organismo ed alla legge n. 3 del 2012, riferimenti da trasferire, dunque, al compenso del commissario giudiziale nella corrispondente procedura di concordato minore disciplinata dal c.c.i.i.

Sul punto non possono infatti sorgere ostacoli alla possibilità di applicare tali criteri, dettati per la legge n. 3 del 2012, anche al concordato minore posto che tale procedura, come chiaramente espresso nella relazione illustrativa al d.lgs. 14/2019, si pone in linea di sostanziale continuità normativa con l'accordo disciplinato dagli artt. 10 e segg. della legge 3 del 2012, in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento.

1.6.9 Occorre, a questo punto, ricordare che l'art. 16 del d.m. n. 202 del 2014 così dispone: "1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a)". Ma per quanto riguarda più specificatamente le questioni qui in discussione, il secondo comma così aggiunge espressamente: "2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime

percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati".

1.6.10 Ne consegue che, inevitabilmente, se il concordato minore è fondato su un piano liquidatorio (ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 74 c.c.i.i.) si applica il primo comma; se invece il concordato minore è in continuità, si applica il secondo comma sopra riportato, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, e dunque, nel caso di specie, sull'attivo indicato nella proposta di concordato minore e non su quello "inventariato", come invece erroneamente statuito dal giudice di merito.

Peraltro, nel concordato minore non è prevista una fase di inventariazione del patrimonio analoga a quella del concordato preventivo.

Nel caso di specie, poi, diventa dirimente - come già sopra accennato - il profilo delle attività esecutive (e dunque distributive) affidate dall'art. 81 c.c.i.i. al debitore, per questo assumendo valore, come parametro di liquidazione del compenso del commissario (quale organo di vigilanza della esecuzione, l'attivo ipotizzato come assegnabile ai creditori (e dunque, non inventariato ma nemmeno realizzato), perché su di esso, cioè sulla sua intangibilità (che diviene lo scopo del concordato minore), si concretizza la vigilanza del commissario.

Va dunque accolto il primo motivo ed espresso il seguente principio di diritto: "Nel concordato minore il compenso spettante al commissario giudiziale, subentrato nelle funzioni dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2 bis, c.c.i.i., deve essere parametrato ai criteri fissati dall'art. 16 del d.m. n. 202/2014 e, nel caso di concordato in continuità, si applica il secondo comma del predetto art. 16, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, e dunque sull'attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato".

2. Con il secondo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,5 d.m. n. 30/2012, dell'art. 4 l. n. 319/1980 e dell'art. 1 d.m. 30 maggio 2022, nel momento in cui, nell'applicare i criteri di liquidazione del compenso, il giudice non avrebbe

considerato che lo stesso debba essere liquidato in proporzione dell'opera effettivamente prestata.

3. Con il terzo motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 4 cpc.

Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione: i ricorrenti deducono la violazione del principio di proporzionalità e l'omessa o apparente motivazione del decreto, asserendo che il Giudice non avrebbe considerato la limitata attività svolta dal Commissario.

3.1 Anche il terzo e quarto motivo di ricorso sono fondati perché la riduzione pur operata dal giudice è rimasta nella "forbice" già prevista per il "sovraindebitamento", ma non ha trovato radice espressa nella parzialità dell'incarico svolto rispetto a quello espletato dall'OCC nella non completezza della procedura, che – si ripete – non è pervenuta alla fase esecutiva.

4. Con il quarto motivo si censura il decreto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.M. 202/2014, nel momento in cui il Giudice non avrebbe considerato che nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal CCII, tra le quali il concordato minore, quando vi sia alternanza tra gestori, o tra originario gestore e figure successive (commissario giudiziale) il compenso deve essere unitario e suddiviso tra le parti, non potendosi, come nel caso in esame, escludere dal compenso il Gestore che aveva svolto la maggior parte dell'incarico.

4.1 Sul punto risultano condivisibili, ancora una volta, le osservazioni svolte dalla Procura generale.

Invero, con riferimento alla liquidazione dei compensi occorre richiamare due disposizioni contenute, rispettivamente, nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore e nella liquidazione controllata del sovraindebitato: l'art. 71, comma 4, CCII e l'art. 275, comma 3, CCII. In entrambi i casi le norme fanno riferimento al D.M. 24 settembre 2014, n. 202, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito dall'organismo con il debitore.

Orbene, la formulazione delle norme appena richiamate consente di avallare la soluzione interpretativa, secondo cui il giudice debba tenere conto dei parametri indicati dall'art. 16, D.M. n. 202/2014 e sia vincolato dalla

pattuizione del debitore con l'OCC solo entro i limiti del compenso liquidabile in base a tali parametri.

Peraltro, l'unicità del compenso in caso di successione dello stesso soggetto in fasi diverse di una procedura è prevista dalla legge, ma solo nel caso in cui il gestore (nominato dall'OCC) per la predisposizione di una domanda di liquidazione controllata sia nominato anche liquidatore della procedura (art. 275, comma 3, c.c.i.i.), ma una norma simile o analoga non si rinviene nella disciplina del concordato minore. Pur tuttavia deve ritenersi che la sostanziale riconducibilità delle funzioni del commissario giudiziale a quelle dell'OCC imponga analoga soluzione interpretativa.

Il d.m. 202/2014, come detto, disciplina il principio di "unicità" del compenso, prevedendo all'art. 17, comma 2, il criterio di "ripartizione proporzionale" nell'ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesima funzione, norma applicabile al caso di specie trattandosi pur sempre di applicare lo stesso principio, quello della successione nello stesso incarico di più professionisti, pur a fronte della diversità formale delle funzioni (OCC e Commissario Giudiziale).

Tuttavia, osserva la Corte che, pur ritenendosi applicabile al caso di specie l'art. 17 del d.m. 202/2014, risulta evidente la carenza d'interesse dei ricorrenti a far valere la mancata liquidazione del compenso del Gestore. In realtà, la norma di cui al richiamato art. 17 non fissa alcun parametro quantitativo del compenso "unico", per cui anche ritenendo (correttamente) che la liquidazione del Commissario resa dal giudice si "sommi" al compenso determinato e concordato dall'OCC (Gestore) con i debitori, gli stessi avrebbero dovuto dedurre e provare che il compenso complessivo dei due professionisti eccedesse i limiti del compenso liquidabile in base ai parametri di cui al ricordato dm. n. 202/2014. Onere della prova non assolto.

Si impone pertanto l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso per un riesame dell'intera vicenda processuale alla luce dei principi di diritto qui sopra richiamati.

**P.Q.M.**

accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; rinvia innanzi al Tribunale di Civitavecchia, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2026

Il Presidente  
Massimo Ferro